




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1474

Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico
connesso al fenomeno bradisismico nell'area
dei Campi Flegrei

(Conversione in legge del DL n. 140/2023)

N. 125 – 31 ottobre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1474

Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico
connesso al fenomeno bradisismico nell'area
dei Campi Flegrei

(Conversione in legge del DL n. 140/2023)

N. 125 – 31 ottobre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
AMBITO DI APPLICAZIONE	- 3 -
ARTICOLO 2	- 4 -
PIANO STRAORDINARIO DI ANALISI DELLA VULNERABILITÀ DELLE ZONE EDIFICATE DIRETTAMENTE INTERESSATE DAL FENOMENO BRADISISMICO	- 4 -
ARTICOLO 3	- 12 -
PIANO DI COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE	- 12 -
ARTICOLO 4	- 13 -
PIANIFICAZIONE SPEDITIVA DI EMERGENZA PER L'AREA DEL BRADISISMO	- 13 -
ARTICOLO 5	- 15 -
VERIFICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E DEGLI ALTRI SERVIZI ESSENZIALI	- 15 -
ARTICOLO 6	- 16 -
MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RISPOSTA OPERATIVA TERRITORIALE DI PROTEZIONE CIVILE	- 16 -
ARTICOLO 7, COMMI 1 E 2	- 18 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 18 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1474
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di protezione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'are dei Campi Flegrei
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT)	presente
Relatore per la	Zinzi (LEGA)
Commissione di merito:	
Commissione competente:	VIII Commissione (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica; alla relazione tecnica non è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in quanto il testo iniziale del provvedimento dispone utilizzi di risorse già stanziati a legislazione vigente: in proposito si rinvia alla scheda riferita all'articolo 7.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

Le norme individuano l'oggetto del decreto, consistente in misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, e

rinviano, per la delimitazione delle aree cui le disposizioni sono applicabili, ai provvedimenti attuativi cui ciascuna delle disposizioni del decreto fa rinvio.

Il decreto non è corredato di **prospetto riepilogativo**: si rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 7.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, individuando la materia e la *ratio* sottesa all'intervento normativo, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, giacché la disposizione si limita a individuare la finalità del decreto e a rinviare ai provvedimenti attuativi per la delimitazione delle aree interessate da ciascuna delle misure introdotte dal decreto stesso. Per quanto riguarda gli effetti finanziari associati a ciascuna delle predette misure si rinvia pertanto alle rispettive norme istitutive.

ARTICOLO 2

Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico

La norma prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordini il concorso della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza specificamente individuati dalla disposizione¹, ai fini della predisposizione e dell'attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate dal fenomeno bradisismico rivolto al patrimonio edilizio e finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento. Il piano, da approvare con decreto interministeriale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (entro l'11 gennaio 2024), si compone di:

¹ Individuati, specificamente, nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE), nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS) e nel Centro studi per l'ingegneria idrogeologica vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca – laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale – dell'Università Federico II di Napoli (PLINIVS-LUPT).

- uno studio di microzonazione sismica (comma 1, lett. *a*));
- un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario (comma 1, lett. *b*));
- un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e di un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma (comma 1, lett. *c*));
- un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture (comma 1, lett. *d*)).

Il piano contiene, altresì, l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati con riguardo ad edifici pubblici oggetto del piano, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità. Il Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata (comma 2).

All'interno della suddetta zona di intervento il piano straordinario è realizzato:

- con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera *a*), nel limite massimo di euro 1.500.000 per il 2023 (comma 3, lett. *a*));
- con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera *b*), nel limite massimo di euro 3.500.000 per il 2023 (comma 3, lett. *b*));
- con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera *c*), nel limite massimo di euro 40.000.000, di cui euro 37.000.000 per il 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di euro 3.000.000 per il 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità (comma 3, lett. *c*));
- con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera *d*), entro il limite massimo di euro 200.000 euro per il 2024 (comma 3, lett. *d*)).

Per l'attuazione dell'articolo in esame il Dipartimento della protezione civile si avvale di una struttura temporanea di supporto alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento costituita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entro il 12 novembre 2023) e che opera fino al 31 dicembre 2024. Per le attività di cui al comma 1, lettera *c*), il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui una dirigenziale non generale e 9 unità non dirigenziali, selezionati tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ad un massimo di 4 unità, di enti territoriali.

Tale personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti; a tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 109.278 per il 2023 e di euro 655.664 euro per il 2024.

La norma prevede che per l'unità di livello dirigenziale si possa procedere in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 applicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si rammenta che l'art. 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente il conferimento di incarichi dirigenziali da parte di ciascuna amministrazione pubblica, anche a dirigenti non appartenenti ai suoi ruoli, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche (ovvero di organi costituzionali), previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Si evidenzia che i limiti percentuali massimi già previsti per tali conferimenti sono stati soppressi dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 80 del 2021. L'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo consente, altresì, il conferimento, da parte di ciascuna amministrazione pubblica, di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni alla PA, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di I fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli di II fascia.

All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio delle funzioni straordinarie previste dal presente articolo, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società *in house*, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze individuati dall'ordine professionale nel rispetto della normativa vigente, cui compete un compenso massimo annuo *pro capite* di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione; a tal fine è autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per il 2023 e di 201.478 euro per il 2024, e alle medesime finalità sono destinate le residue risorse eventualmente non utilizzate per l'attuazione di quanto sopra previsto in merito al personale della struttura di supporto (comma 4). Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7 (comma 5).

Il decreto non è corredato di **prospetto riepilogativo**: si rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 7.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che con riferimento alla lettera a) del comma 3, relativa agli studi di microzonazione sismica, le risorse al fine destinate, nel limite massimo di 1.500.000 euro per il 2023, sono state complessivamente quantificate in base al numero di analisi e di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche, nonché in base alle elaborazioni numeriche da condurre sulla base dei risultati delle analisi e sulla restituzione tabellare e cartografica dei risultati delle analisi (mappe di microzonazione sismica). Con riferimento alla lettera b) del comma 3, relativa all'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, volta all'individuazione di idonee misure di

mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario, le risorse allo scopo destinate, nel limite massimo di 3.500.000 per il 2023, sono state quantificate sulla base di una stima del numero di sopralluoghi da condurre sugli edifici privati ricadenti nell'area di interesse nelle due fasi di indagine previste (schedatura speditiva e di dettaglio); del numero di rilevatori da coinvolgere per assicurare il rispetto delle tempistiche previste. Le risorse tengono inoltre conto di attività preliminari e successive alla fase di sopralluogo, quali: per la fase preliminare: organizzazione dei sopralluoghi, formazione dei rilevatori, messa a punto di un *database* o sistema informativo di raccolta dati; per la fase successiva: immissione dati di sopralluogo nel *database* (digitalizzazione delle schede di rilievo), elaborazione dei dati in termini di indici di vulnerabilità dell'edificato, quantificazione dei fabbisogni economici per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ai sensi delle richiamate Norme tecniche 2018 dell'area di interesse. Con riferimento alle attività di cui alla lettera c) del comma 3 - analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e di un primo piano di misure per la relativa mitigazione - le risorse sono state quantificate tenendo conto dei costi parametrici di intervento previsti dalle ordinanze attuative del Piano Nazionale di prevenzione sismica e dei costi parametrici per le verifiche sismiche, a cura di tecnici professionisti, previsti dalle medesime ordinanze. Le risorse destinate alle verifiche tecniche sono state stimate anche tenendo conto della possibilità di condurre sopralluoghi speditivi preliminari sul patrimonio pubblico, per definire gli effettivi fabbisogni e le priorità di intervento e verifica tecnica ai sensi delle richiamate Norme tecniche. L'onere ascritto a tale attività è stato stimato nel limite massimo di 40.000.000 di euro, di cui fino a un massimo di 3.000.000 di euro per il 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità e di 37.000.000 di euro per il 2024 destinati ad opere. Nel piano sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi. Con riferimento alle attività di cui alla lettera d) del comma 3, relativa ad un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture, le risorse, nel limite massimo di 200.000 euro per il 2023, sono state stimate sulla base del tipo di monitoraggio da effettuare e del numero di edifici da sottoporre a monitoraggio sismico, nell'arco temporale di un anno, da effettuarsi mediante integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio vesuviano dell'INGV, nonché delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (rete Accelerometrica Nazionale – RAN e Osservatorio Sismico delle Strutture - OSS).

La relazione tecnica afferma che non sussistono oneri ulteriori ascrivibili ad 'attività di coordinamento' dei Centri di competenza e soggetti di cui al comma 1. Le attività tecnico-scientifiche che i CdC individuati saranno chiamati ad eseguire si esplicheranno nell'ambito delle diverse voci e delle somme ivi previste.

Con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dalla costituzione della struttura di supporto, nella sottostante tabella, esposta nella relazione tecnica, è indicato il dettaglio dei

relativi oneri, derivanti dall'avvalimento di un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e nove unità di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ad un massimo di quattro unità, di enti territoriali.

(euro)				
	Costo unitario	n. unità	Onere 2024	Rateo 2023 (2/12)
Dirigente II fascia	176.577	1	176.577	29.430
Funzionario cat A costo medio (fuori comparto funzioni centrali)	89.443	4	357.772	59.629
Funzionario cat A costo medio (comparto funzioni centrali)	24.263	5	121.315	20.219
Totale		10	655.664	109.278

In particolare, nell'ipotesi di personale in posizione di comando o fuori ruolo sarà corrisposto il medesimo trattamento economico previsto per il personale in analoga posizione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile; conseguentemente il relativo costo è stato calcolato in relazione a tale parametro di riferimento. L'avvalimento di strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese le rispettive società *in house*, nonché dei professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, avviene nel limite di spesa di 33.580 euro per il 2023 e di 201.478 euro per il 2024 oltre le residue risorse eventualmente non utilizzate per la costituzione della struttura di supporto.

A seguire si riporta una tabella di sintesi degli oneri complessivi recati dalla norma in esame elaborata dal Servizio Bilancio dello Stato sulla base dei dati testuali e di quelli forniti dalla relazione tecnica.

(euro)		
	2023	2024
comma 1, lett. a) e comma 3, lett. a)	1.500.000	/
comma 1, lett. b) e comma 3, lett. b)	3.500.000	/
comma 1, lett. c) e comma 3, lett. c)	3.000.000	37.000.000
comma 1, lett. d) e comma 3, lett. d)		200.000
comma 4 (personale struttura di supporto)	109.278 (rateo 2/12)	655.664
comma 4 (compensi professionisti)	33.580 (rateo 2/12)	201.478
Totale	8.142.858	38.057.142

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che le azioni previste dal Piano sono armonizzate con quelle del Piano Nazionale della Prevenzione sismica (ex articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2009), finalizzato alla

riduzione del rischio sismico a scala nazionale e la cui attuazione è in capo alle Regioni in raccordo con gli enti locali del territorio, in ragione delle risorse assegnate per ogni annualità. Con riferimento alla Regione Campania, le risorse stanziare con le ordinanze del periodo 2010-2018 ammontano complessivamente a euro 129.096.242,61, la cui ripartizione tra le linee d'azione prevede: euro 11.574.664,12 per studi di Microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza; euro 110.967.830,67 per interventi di riqualificazione sismica di edifici e opere pubbliche di interesse strategico; euro 5.106.268,50 per interventi di riqualificazione sismica su edifici privati; nonché euro 1.447.479,32 per oneri di realizzazione. Ad oggi sono stati finanziati, sull'intero territorio regionale, 454 studi di microzonazione sismica, 370 analisi della condizione limite per l'emergenza, 155 interventi di riqualificazione sismica sul patrimonio pubblico strategico e rilevante, e ammessi a finanziamento 114 interventi di riqualificazione sismica su edifici privati. Data la non specificità territoriale del Fondo in argomento, nessun intervento strutturale ha riguardato l'area flegrea di interesse, ad eccezione di 2 studi di microzonazione sismica (di primo livello) e analisi della Condizione limite per l'emergenza condotti sui comuni di Pozzuoli e Napoli (in fase di validazione). La Regione ha utilizzato inoltre una parte delle risorse destinate agli oneri di realizzazione per il finanziamento della valutazione di sicurezza degli edifici pubblici (verifiche tecniche), unitamente ad altre economie accertate per il finanziamento di 57 verifiche nel 2019 e di ulteriori 65 verifiche nel 2022, di cui solo 2 ricadenti nell'area di interesse flegrea. Per le più recenti annualità, a seguito del rifinanziamento del Fondo avvenuto con la legge n. 145 del 2018, la Regione risulta beneficiaria complessivamente di 20.423.206,83 euro per le annualità 2019-2021 e di 13.523.474,79 euro per le annualità 2022-2023, le cui attività in termini di studi di microzonazione sismica e di interventi di riqualificazione sismica sul patrimonio pubblico non sono ancora state programmate dalla Regione. Sulle prime sette annualità si evidenzia un residuo di risorse non utilizzate riferite a specifici interventi pari a euro 11.802.464,70, euro 5.471.720,70 ed euro 1.956.065,26, in fase di accertamento da parte del Dipartimento della protezione civile in raccordo con la Regione, che saranno oggetto di specifica disciplina ai sensi delle ordinanze 675/2020 e 897/2022 per essere riutilizzate in coerenza con le finalità del Fondo in argomento. A completamento del suddetto quadro, inoltre, la Regione Campania ha destinato una parte degli oneri di realizzazione, pari a 1.206.375,00, al finanziamento della valutazione di sicurezza degli edifici pubblici (verifiche tecniche), unitamente alle economie accertate derivanti da altri fondi (Fondo istituito con l'articolo 32 *bis* del decreto-legge n. 269 del 2003). Con tali risorse, nel 2019 sono state finanziate le prime 57 verifiche e nel 2022 ulteriori 65 verifiche di cui solo 2 ricadenti nell'area di interesse flegrea.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio svolga attività di coordinamento nei confronti di enti territoriali e locali della regione Campania, nonché di centri di competenza tecnica specificamente individuati dalla medesima disposizione, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione di un Piano valutativo ed operativo (da approvare entro 90

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ovvero entro l'11 gennaio 2024) per affrontare il fenomeno bradisismico nel territorio della regione Campania interessato dallo stesso. Il Piano, che si articola nel quadro di limiti finanziari definiti dalla norma in esame, contiene l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati con riguardo ad edifici pubblici oggetto del Piano, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità (comma 2).

Per le finalità della norma, il Dipartimento della protezione civile si avvale, fino al 31 dicembre 2024, di una struttura temporanea di supporto, da costituire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (entro il 12 novembre 2023). Alla Struttura è assegnato un contingente massimo di 10 unità di personale (1 dirigente non generale e 9 unità non dirigenziali) provenienti da altre pubbliche amministrazioni centrali e territoriali (fino ad un massimo di 4 unità), in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altro analogo istituto o previsti nei rispettivi ordinamenti, con indisponibilità, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine, è autorizzata la spesa massima di euro 109.278 per il 2023 e di euro 655.664 euro per il 2024. Il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, inoltre, delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società *in house*, nonché di professionisti, ai quali è riconosciuto un compenso massimo annuo *pro capite* di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per il 2023 e di euro 201.478 euro per il 2024. Alle medesime finalità da ultimo menzionate sono destinate le residue risorse eventualmente non utilizzate per l'attuazione di quanto sopra previsto in merito al personale della struttura di supporto (comma 4). Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7 (comma 5).

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la norma reca oneri complessivamente pari ad euro 8.142.858 per il 2023 e ad euro 38.057.142 per il 2024 che sono riferiti all'attività connesse alla predisposizione e all'attuazione del suddetto Piano. Tanto premesso, considerato

che in base a quanto espressamente previsto dalla norma il medesimo Piano dovrà essere approvato entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, quindi entro l'11 gennaio 2024 e che la struttura di supporto dovrà essere costituita entro 30 giorni dalla medesima entrata in vigore (quindi entro il 12 novembre 2023), andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito alla fattibilità applicativa della disposizione con riguardo all'esercizio in corso e all'effettiva spendibilità delle relative risorse nel medesimo esercizio finanziario.

Tanto premesso, pur considerato che gli oneri complessivi recati dalla disposizione appaiono configurati come limiti massimi di spesa, si evidenzia che la relazione tecnica con riferimento ai fattori che rilevano nella determinazione degli importi [individuati dal comma 3, lett. da *a*) a *d*)] entro i quali dovranno essere attuati gli interventi [indicati dal comma 1, lett. da *a*) a *d*)] del Piano, si limita a fornire valutazioni di natura perlopiù descrittive. Tanto premesso, si rileva l'opportunità che vengano, comunque, forniti i dati quantitativi sottostanti la stima dei suddetti importi. In merito alla spesa autorizzata (comma 4) per far fronte alle esigenze di personale della Struttura di supporto si prende atto dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e di quanto dalla stessa evidenziato in relazione al criterio valutativo impiegato ai fini del computo dell'importo retributivo unitario del suddetto personale.

In particolare la relazione tecnica riferisce che, nell'ipotesi di personale in posizione di comando o fuori ruolo sarà corrisposto il medesimo trattamento economico previsto per il personale in analoga posizione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

Ulteriori elementi andrebbero, peraltro, forniti in merito agli oneri di funzionamento associati alla struttura di supporto, al fine di assicurare che agli stessi si possa provvedere in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente nel bilancio della Presidenza del Consiglio in relazione alle attività del Dipartimento della protezione civile. Nulla da osservare, infine, in merito alla spesa autorizzata (comma 4) per il ricorso da parte della struttura di supporto a professionalità esterne alla PA, posto che tale impiego appare di natura facoltativa ed opera nei limiti del compenso massimo *pro capite* lordo indicato dalla norma e dell'importo della medesima autorizzazione di spesa.

ARTICOLO 3

Piano di comunicazione alla popolazione

Le norme dispongono che la regione Campania coordini le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, approvando, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità.

Il piano di comunicazione può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità.

Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2023. La somma è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7 (disposizioni finanziarie) cui si rinvia.

Il decreto non è corredato di **prospetto riepilogativo**: si rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 7.

La relazione tecnica ribadisce che gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure in esame sono stati quantificati nel limite massimo di 1.000.000,00 per l'anno 2023 ed afferma che nella stima è compreso l'insieme delle attività ipotizzate nel piano di comunicazione indicate dalla norma in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame autorizzano la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2023 da destinare alla regione Campania per lo svolgimento di attività di comunicazione rivolte alla popolazione, da includere in un piano di comunicazione.

Il piano di comunicazione "può prevedere" (così la norma), fra l'altro, iniziative per la conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato, iniziative specifiche per gli istituti scolastici delle aree interessate, incontri periodici con la popolazione, corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, l'installazione sul territorio della

segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità.

Si evidenzia preliminarmente che l'onere è limitato all'importo dell'autorizzazione di spesa, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni, considerato che le attività comunicative indicate esemplificativamente dalla norma si prestano ad essere programmate e contenute nel limite delle disponibilità finanziarie. Pur in questo quadro, comunque, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi circa il profilo temporale della spesa posto che le risorse sono riferite al solo esercizio 2023 mentre talune delle attività finanziabili parrebbero avere carattere potenzialmente permanente o pluriennale, o comunque non necessariamente limitato all'esercizio in corso (tale è, limitandosi ad alcuni esempi, il caso della formazione continua dei giornalisti, degli incontri periodici con la popolazione, dell'installazione di segnaletica, cui dovrebbe conseguire la relativa manutenzione ecc.). In proposito, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo tenuto conto dei seguenti elementi: le risorse così finalizzate sono di parte corrente (come si evince dal comma 1 dell'articolo 7) e dunque, per regola generale, ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 1, della legge n. 196 del 2009, salvo che non sia diversamente previsto con legge, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio, alla conclusione dell'esercizio in corso mancano circa due mesi e la relazione tecnica non fornisce alcuna informazione in merito a tali aspetti.

ARTICOLO 4

Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo

Le norme prevedono che il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la regione Campania, con la prefettura di Napoli, nonché con le amministrazioni territoriali e gli enti interessati, elabori uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio relativo all'area del bradisismo. La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonché dei comuni interessati (comma 1).

Il piano è elaborato nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle attività esercitative

è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 7 (comma 2).

Il decreto non è corredato di **prospetto riepilogativo**: si rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 7.

La relazione tecnica afferma che il piano speditivo è elaborato nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre per gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività esercitative, si provvede entro il limite massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, determinati sulla scorta dell'esperienza pregressa dei costi derivanti dallo svolgimento di attività esercitative di protezione civile (quale, a titolo esemplificativo, l'esercitazione del 2019 svoltasi proprio nell'area dei Campi Flegrei), tenuto conto anche della peculiarità del contesto territoriale. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Le attività ricadenti in capo alle prefetture rientrano nelle ordinarie attività istituzionali svolte dalle stesse nell'ambito della pianificazione di emergenza, ragion per cui, sotto tale profilo, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Parimenti, le attività svolte dalle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nell'ambito della pianificazione di emergenza rientrano nelle ordinarie attività istituzionali di competenza.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, elabori uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal suddetto Dipartimento d'intesa con la regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonché dei comuni interessati, per lo svolgimento delle quali è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 7.

Al riguardo, relativamente al suddetto stanziamento, la relazione tecnica precisa che l'importo è stato determinato sulla base dell'esperienza pregressa dei costi derivanti dallo svolgimento di attività esercitative di protezione civile (quale, a titolo esemplificativo, l'esercitazione del

2019 svoltasi proprio nell'area dei Campi Flegrei). Tenuto dunque conto che gli oneri per le attività esercitative dovranno essere contenuti nel limite dello stanziamento, che la relazione tecnica ne afferma la congruità facendo riferimento ad esperienze pregresse e che, infine, le attività, in quanto individuate in termini generali e non puntuali, si prestano ad essere programmate e modulate in modo da essere contenute nel limite delle disponibilità finanziarie, non si formulano osservazioni.

Per quanto attiene agli adempimenti a carico delle prefetture, nonché degli altri soggetti pubblici coinvolti, non si formulano osservazioni dal momento che gli stessi rientrano nelle ordinarie attività istituzionali di rispettiva competenza, come peraltro rimarcato dalla stessa relazione tecnica.

ARTICOLO 5

Verifica delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali

Le norme prevedono che la regione Campania coordini le attività volte alla verifica e all'individuazione delle criticità in merito alla funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di definire le misure da attuare per il superamento di dette eventuali criticità, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché per supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo. A tali adempimenti si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

Per lo svolgimento delle suddette attività di ricognizione è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro per l'anno 2023. Tale somma è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 7 (comma 2).

Il decreto non è corredato di **prospetto riepilogativo**: si rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 7.

La relazione tecnica afferma che le attività regolate dal presente articolo determinano nuovi oneri quantificati in un importo massimo di 200.000 euro per l'anno 2023, necessari, considerata anche la carenza strutturale di professionalità tecniche da parte degli enti territoriali, per consentire lo svolgimento delle attività di ricognizione volte alla verifica e

all'individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali. A tal fine si prevede il trasferimento delle relative risorse al bilancio della regione Campania.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che la regione Campania coordini le attività di verifica e di individuazione delle criticità in merito alla funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, compresi la corrispondente stima dei costi e l'aggiornamento della pianificazione di emergenza. A tali adempimenti si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica mentre per lo svolgimento delle suddette attività di ricognizione è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, tenuto conto che gli adempimenti sono volti a individuare le criticità in merito alla funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, andrebbero acquisiti i dati necessari per verificare la congruità della somma approntata rispetto agli adempimenti necessari per assicurare la completa attuazione della disposizione.

ARTICOLO 6

Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile

Le norme prevedono che - per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei – la Città metropolitana di Napoli coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:

- al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata [comma 1, lettera *a*]);
- all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile [comma 1, lettera *b*]);
- all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza alla popolazione [comma 1, lettera *c*]).

La Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione in questione nel limite complessivo massimo di 4 milioni di euro (comma 2). Si prevede, inoltre, che il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi. All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile, entro il limite massimo complessivo di spesa di 50.000 euro (comma 4).

Per l'attuazione di quanto sopra descritto è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, che sono trasferiti, sulla base del piano predisposto dalla Città metropolitana di Napoli, per l'importo di 4 milioni di euro direttamente ai comuni interessati nella misura ad essi spettante e, per l'importo di 50.000 euro, alla regione Campania. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7 (comma 5).

Il decreto non è corredato di prospetto riepilogativo: si rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 7.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme, sottolineando che gli oneri sono configurati come tetti di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono emanate per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei e prevedono che la Città metropolitana di Napoli coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati.

La ricognizione considera le seguenti esigenze:

- reclutamento di unità di personale a tempo determinato per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile;
- acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile;
- allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza alla popolazione.

In seguito alla ricognizione la Città metropolitana approva un Piano dei fabbisogni nel limite complessivo massimo di 4 milioni di euro.

Inoltre, il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili *pro capite* per un periodo di dodici mesi, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro. Per l'attuazione di quanto sopra indicato è autorizzata la spesa di 4.050.000 euro per l'anno 2023, da trasferire direttamente alla regione Campania (quanto agli straordinari) e ai comuni interessati (quanto al piano dei fabbisogni), cui si provvede ai sensi dell'articolo 7.

In proposito si rileva preliminarmente che gli oneri indicati sono configurati come tetti di spesa. Ciò posto, tuttavia:

- per quanto riguarda il piano dei fabbisogni, pur considerando che il piano deve essere contenuto entro il limite delle disponibilità, che esso deve essere limitato ai fabbisogni urgenti e che pertanto le relative attività appaiono, in una certa misura, comprimibili e modulabili, sarebbe necessario acquisire elementi idonei a valutare la congruità della somma stanziata rispetto ai fabbisogni urgenti che devono essere individuati e coperti. Ciò in quanto la relazione tecnica non fornisce indicazioni sul punto. Inoltre, dal comma 5, che destina le risorse alla spesa indicata, si desume che le risorse (4 milioni) sono riferite alla sola annualità 2023: in proposito andrebbe dunque chiarito se i fabbisogni urgenti abbiano natura transitoria;
- per quanto riguarda l'autorizzazione allo straordinario, si osserva che poiché la stessa è consentita per dodici mesi e dunque anche nell'esercizio 2024, andrebbe valutato se l'autorizzazione di spesa debba essere ripartita fra le annualità 2023 e 2024.

ARTICOLO 7, commi 1 e 2

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 7 individua, ai commi 1 e 2, le risorse a valere sulle quali sarà data attuazione agli interventi recati dal decreto-legge in esame al fine di prevenire il rischio sismico nelle aree interessate dal provvedimento. Nel rinviare a quanto in precedenza osservato per i profili di quantificazione delle singole misure, si fa preliminarmente presente che le norme in commento non sembrano configurarsi

propriamente nei termini di una clausola di copertura finanziaria, ma si limitano piuttosto a indicare gli stanziamenti di bilancio di cui si prevede l'utilizzo al fine di dare attuazione agli interventi richiamati dalle medesime norme. Si osserva che tale ricostruzione sembrerebbe suffragata dall'assenza del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari associati alle singole disposizioni del provvedimento in esame, considerato che si tratta essenzialmente della destinazione a determinate finalità di spesa di risorse comunque già stanziata a legislazione vigente, che, nel caso di specie, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In ordine alla correttezza di tale percorso ricostruttivo appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Tanto premesso, si osserva che il comma 1 dell'articolo 7 provvede agli oneri di parte corrente derivanti dagli articoli 2, commi 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, limitatamente a parte delle attività ivi previste, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a 14.124.858 euro per l'anno 2023 e a 857.142 euro per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, si segnala che, come riportato nella relazione tecnica, le risorse di cui trattasi sono quelle iscritte sul capitolo 2179 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato "Somma da assegnare al Dipartimento della protezione civile", che reca uno stanziamento di 79.528.894 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, e il cui importo è stato integralmente trasferito in entrata sul capitolo 850 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinato alle spese di funzionamento del medesimo Dipartimento.

Il comma 2 del medesimo articolo 7 fa invece fronte agli oneri di parte capitale (*rectius* "di conto capitale") derivanti dagli articoli 2, comma 3, lettere *c)*, relativamente alle misure di mitigazione, e *d)*, pari nel complesso a 37,2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota afflitta al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli interventi di protezione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, si rammenta che la citata autorizzazione di spesa ha istituito un Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese con una dotazione originaria di 1,9 miliardi di euro per l'anno 2017, di 3,15 miliardi di euro per l'anno 2018, di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2019 e di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in determinati settori di spesa puntualmente elencati dalla norma istitutiva, tra i quali figura quello relativo alla prevenzione del rischio sismico².

Si rammenta, altresì, che, per effetto della ripartizione del citato Fondo disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze è stato attribuito per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico l'importo complessivo di circa 2,66 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2032³ e che quota parte di tali risorse, cui attinge il provvedimento in esame, sono iscritte sul citato capitolo 7458 del medesimo Ministero, denominato "Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia", che per il triennio 2023-2025 presenta uno stanziamento di 111 milioni di euro per l'anno 2023, di 146,7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025. Tali importi risultano integralmente trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritti sul capitolo di spesa 908.

² Si veda, in proposito, la lettera *b*) del comma 140 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016.

³ Le risorse attribuite a tale specifico fine ammontano a 2,95 miliardi di euro per il periodo 2017-2032, di cui 9,25 milioni di euro relativi all'anno 2017, 145,75 milioni di euro relativi all'anno 2018 e a 130,75 milioni di euro relativi all'anno 2019.